

Federalberghi delle province di Novara e V.C.O.

G.G.A.

Gruppo Giovani Albergatori

ricostituito in Stresa il 18 aprile 2000

REGOLAMENTO

1. Denominazione

In seno alla Federalberghi delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola è costituito, a norma dello Statuto, il Gruppo Giovani Albergatori (G.G.A.) che ha sede in Verbania presso l'associazione medesima.

2. Finalità

Il Gruppo Giovani Albergatori:

- 2.1 promuove la crescita professionale dei giovani imprenditori;
- 2.2 sostiene l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- 2.3 stimola lo spirito associativo e la professionalità degli albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
- 2.4 promuove ed attua, previa approvazione degli organi dell'associazione territoriale, iniziative a sostegno delle attività dell'associazione ed in particolare dei Giovani Albergatori.

3. Associati

- 3.1 Al G.G.A. possono aderire albergatori di età non superiore a 39 anni, in rappresentanza di alberghi iscritti all'associazione territoriale delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in regola col versamento delle quote associative.
- 3.2 Rimane socio del G.G.A. per tutto il triennio, l'albergatore che, nel giorno dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo, non abbia ancora compiuto il 40° anno di età.

4. Organi

Sono organi del Gruppo Giovani Albergatori:

- 4.1 l'Assemblea;
- 4.2 il Consiglio Direttivo;
- 4.3 il Presidente.

5. Modalità di convocazione e partecipazione negli organi

- 5.1 La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da trasmettere almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.
- 5.2 La convocazione è effettuata dal Presidente del G.G.A. o, in caso di suo impedimento, da uno dei componenti del Consiglio direttivo.

- 5.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.
- 5.4 Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti.
- 5.5 In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente dell'organo può delegare un altro componente dell'organo stesso, comunicandolo per iscritto all'associazione.
- 5.6 In assemblea, ogni componente non può essere portatore di più di tre deleghe. Nel Consiglio Direttivo, ogni componente può essere portatore di una sola delega.
- 5.7 Il componente del Consiglio Direttivo che sia risultato assente a tre riunioni consecutive decade dalla carica.
- 5.8 Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si attribuisce valore doppio al voto del Presidente.

6. Assemblea

- 6.1 Il Gruppo Giovani Albergatori si riunisce in Assemblea almeno una volta l'anno e comunque sempre in occasione della Assemblea ordinaria dell'associazione.
- 6.2 L'Assemblea è costituita da un rappresentante di età non superiore a 39 anni per ogni albergo iscritto all'associazione territoriale.
- 6.3 L'associato al G.G.A. è chiamato ad esprimere il voto per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo.

7. Consiglio Direttivo

- 7.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del G.G.A., che lo presiede, e da 6 consiglieri eletti dall'Assemblea.
- 7.2 Entrambe le province devono essere rappresentate nel Consiglio Direttivo.
- 7.3 Il Consiglio Direttivo elabora iniziative e progetti per l'attuazione delle finalità del G.G.A.

8. Presidente

Il Presidente:

- 8.1 ha la rappresentanza del comitato territoriale;
- 8.2 attua le deliberazioni degli organi collegiali;
- 8.3 può conferire deleghe specifiche a componenti del Consiglio Direttivo per iniziative o progetti particolari.

9. Durata cariche sociali

- 9.1 I componenti degli organi del G.G.A. restano in carica per tre anni.
- 9.2 I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per più mandati consecutivi.
- 9.3 Il Presidente è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.

10. Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dallo Statuto della Federalberghi delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola.